

REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ
E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del servizio pubbliche affissioni	4
» 2 - Applicazione dell'imposta e del diritto	4
» 3 - Gestione del servizio	4
» 4 - Funzionario responsabile	4
» 5 - Impianti pubblicitari	6
» 6 - Piano generale degli impianti	6
» 7 - Installazione degli impianti	6
» 8 - Periodo transitorio	6
» 9 - Lavori di installazione degli impianti	8

TITOLO II PUBBLICITA'

Art. 10 - Maggiorazione tariffaria	8
» 11 - Divieto di determinate forme pubblicitarie	8
» 12 - Pubblicità sonora	10

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 13 - Superficie degli impianti per pubbliche affissioni	10
» 14 - Maggiorazione tariffaria	10
» 15 - Pagamento diretto	12
» 16 - Modalità per le affissioni	12

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Sanzioni	12
» 18 - Pubblicità del regolamento e della tariffa	12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del servizio pubbliche affissioni

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e nel presente regolamento (1).

(1) I comuni delle prime tre classi possono suddividere il territorio in due categorie; il regolamento deve specificare le località comprese nella categoria speciale

Art. 2

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono applicate secondo le disposizioni del presente regolamento speciale e in base alle relative tariffe quali risultano dalla deliberazione n. 50 del 25 febbraio 1994, esecutiva.

Art. 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre che essere effettuata in forma diretta dal comune, può essere affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.

2. In caso di inerzia, il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al Sindaco.

3. Il predetto funzionario collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 5
Impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari possono essere installati in conformità al piano generale di cui al successivo articolo, nei limiti massimi, per numero e per superficie, indicati nel prospetto allegato al presente regolamento.

Art. 6
Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato, con deliberazione della giunta comunale, sentito il parere della commissione edilizia, entro 4 mesi dalla data di esecutività del presente regolamento

2. La giunta stessa, almeno ogni due anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.

3. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- attuazione del piano, che può avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico;
- utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti;
- rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;

- _____
- _____
- _____

Art. 7
Installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi è subordinata al rilascio di autorizzazione del sindaco, sentito il parere della commissione edilizia comunale che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla giunta comunale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

2. Nel caso di richieste concomitanti, la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il comune.

Art. 8
Periodo transitorio

1. Fino all'approvazione del piano generale degli impianti, la giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

2. Nel caso in cui la giunta non disponga tale sospensione, il rilascio, nel periodo transitorio, delle autorizzazioni per nuovi impianti è subordinato all'approvazione della giunta stessa la quale deve dare espressamente atto del rispetto dei criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 9

Lavori di installazione degli impianti

1. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati, a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale; nel caso in cui venga richiesta l'installazione al comune e questi disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio.

TITOLO II PUBBLICITA'

Art. 10

Maggiorazione tariffaria

1. In relazione al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, la giunta comunale, quando verifichi che il comune è interessato da rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti parametri:

- esistenza nel territorio comunale di almeno n. _____ posti letto in complessi ricettivi
- presenze turistiche medie non inferiori a _____ nel periodo _____
- _____

può applicare, nel periodo dal _____ al _____ (1), una maggiorazione fino al 50 per cento della tariffa della pubblicità.

(1) non superiore a quattro mesi nel corso dell'anno

Art. 11

Divieto di determinate forme pubblicitarie

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio o distribuzione a mano, comunque effettuata, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

ART. 7

Installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari da parte di terzi è subordinata al rilascio di autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale che deve valutare anche la conformità dell'installazione alle prescritte del piano; il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale, che disciplina gli oneri a carico del richiedente. E' fatto obbligo ai richiedenti di produrre in duplice copia il bozzetto, anche a colori, corredato delle misure e con indicazione dei materiali impiegati.
2. La Giunta predisporrà, sentito il parere della C.E.C. un piano particolare per l'installazione di impianti pubblicitari fissi a muro (bacheche) da destinare, a richiesta, ad associazioni culturali, sportive, di volontariato, le cui attività non vengono espletate a fine di lucro. Il costo del materiale e l'installazione delle bacheche, secondo detto piano che ne prevederà dimensioni e materiale di realizzazione, sarà a carico dei richiedenti.
3. Nel caso di richieste concomitanti, la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

2. Deroghe al presente divieto possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza sindacale.

Art. 12
Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora, sia in forma ambulante che mediante impianti fissi, è consentita solo previa autorizzazione del sindaco/responsabile del servizio, nei limiti di zona e di tempo indicati nella autorizzazione stessa.

2. La pubblicità sonora è vietata durante le ore notturne, dalle ore 20
alle ore 10

TITOLO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 13
Superficie degli impianti per pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura di mq. _____ per ogni mille abitanti con arrotondamento per eccesso della frazione inferiore a mille.

2. La superficie degli impianti è attribuita:

- alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica _____ %
 - alle affissioni di natura commerciale _____ %
 - ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio,
per affissioni dirette _____ %.
- Totale 100%

3. La superficie degli impianti pubblici da attribuire ai soggetti privati per le affissioni dirette, non può eccedere il _____ % della superficie complessiva degli impianti esistenti.

Art. 14
Maggiorazione tariffaria

1. La giunta comunale può applicare la maggiorazione fino al 50 per cento della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, quando ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 10 e con le medesime limitazioni ivi indicate.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

Art. 10

Maggiorazione tariffaria

1. La prevista maggiorazione tariffaria per i Comuni interessati da rilevanti flussi turistici non viene applicata.

Art. 15
Pagamento diretto

1. Solo per le affissioni non aventi carattere commerciale é ammesso il pagamento del diritto mediante rilascio di quietanza da parte del funzionario incaricato.
2. I bollettari delle quietanze debbono essere preventivamente vidimati dal funzionario responsabile del servizio e dal ragioniere/economista comunale.

Art. 16
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni devono essere completate entro il termine iniziale indicato dal committente salvo i casi di ritardo dovuto a forza maggiore o a mancanza di spazi disponibili, da comunicarsi per iscritto agli interessati nei termini stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di _____¹⁵_____ giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi è disposta con ordinanza sindacale mentre la copertura della pubblicità abusiva e la rimozione delle affissioni abusive sono disposte dal responsabile o dal concessionario del servizio.

Art. 18
Pubblicità del regolamento e della tariffa

1. Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero dell'ufficio del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

ART. 13

Superficie degli impianti per pubbliche affissioni

1. Le superfici degli impianti sono così destinate:

1) Capoluogo	tabellone	mq. 8.00
2) Grande Golette	"	mq. 4.00
3) Petite Golette	"	mq. 4.00
4) Arly	"	mq. 4.00
5) Buic	"	mq. 4.00
6) Thovex	"	mq. 4.00

2. La superficie degli impianti è attribuita:

alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica	50%
alle affissioni di natura commerciale	40%
ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette	10%
Totale	100%

3. La superficie degli impianti pubblici da attribuire ai soggetti privati per le affissioni dirette, non può eccedere il 10% della superficie complessiva degli impianti esistenti.

ART. 14

Maggiorazione tariffaria

La prevista maggiorazione tariffaria non viene applicata.

IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIE AMMESSE (1)	QUANTITÀ MASSIME	
	per n.ro	per superficie

(1) Es.: Impianti fissi su immobili o sul suolo pubblico o privato, impianti a margine delle strade, ecc.

Deliberazione di approvazione n. _____ del _____

– 1^a pubblicazione dal _____ al _____

– controllo regionale n. _____ del _____

– 2^a pubblicazione dal _____ al _____

Entrata in vigore del regolamento: _____

Trasmesso al Ministero delle finanze il _____ prot. n. _____

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

PROT. N. 5567
RACCOMANDATA



LA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO
Nell'adunanza del 13.10.1994

Vista la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE DI LA THUILE n. 51 in data 03.06.1994 relativa a: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI".

Rilevato che con il provvedimento in esame l'ente, tra l'altro, approva le tariffe relative ai tributi in oggetto (che contrariamente a quanto dichiarato non sono allegate quale parte integrante);

Considerato che tale materia non rientra tra gli atti fondamentali elencati dall'art. 32 della legge 08.06.1990, n. 142, e successive modificazioni, limitatamente ai quali si esaurisce la competenza del Consiglio Comunale;

Rilevato, inoltre, che l'art. 8 del regolamento approvato con l'atto in esame viola l'art.36, comma 8, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 che vieta una disciplina transitoria per quanto riguarda l'installazione di impianti pubblicitari fino all'approvazione del piano generale;

Visto l'art. 23 della L.R. 23.8.1993, n. 73 così come modificata dalla legge regionale 9.8.1994, n. 41;

DECRETA

di annullare le parole "e le tariffe" nel punto 1 della parte dispositiva, il punto 2 della stessa e l'art. 8 del regolamento approvato con la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE DI LA THUILE n. 51 in data 03.06.1994 relativa a: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI" per vizi di legittimità (violazione di legge, ed incompetenza) per i motivi in premessa indicati.

18 OTT. 1994

IL SEGRETARIO
(N. BENNANI)



IL PRESIDENTE
(R. CRETIER)

IL RELATORE
(A. VIBERTI)

AL SINDACO DEL COMUNE DI LA THUILE
- per l'esecuzione -
NB/mb